

MODULARIO
C. C. - 2



Corte dei Conti

N.15/SSRRCO/RQ/15

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Raffaele SQUITIERI

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Adolfo T. DE GIROLAMO, Angelo BUSCEMA, Ennio COLASANTI, Enrica LATERZA, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO;

Consiglieri

Marco PIERONI, Anna Maria LENTINI, Mario NISPI LANDI, Massimo ROMANO, Luisa D'EVOLI, Paola COSA, Natale A.M. D'AMICO, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Luca FAZIO, Alessandra SANGUIGNI, Giuseppe M. MEZZAPESA, Laura D'AMBROSIO, Angela PRIA.

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del d.l. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 23 settembre 2015, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Cons. Marco Pieroni;

DELIBERA



la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadriennio maggio-agosto 2015".

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadriennio;
- 2) oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadriennio;
- 3) quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadriennio;
- 4) schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI
Alessandro Tore
Marcos Pieroni

IL PRESIDENTE

Depositato in segreteria in data

06 OTT. 2015

IL DIRIGENTE
Maria Laura Iorio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
8 OTT. 2015
ROMA

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA Maria Laura Iorio
Maria Laura Iorio

1. Considerazioni generali

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo maggio-agosto sono state pubblicate trentotto leggi, di cui diciannove aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali, sei recanti la conversione di decreti-legge e otto d'iniziativa parlamentare. Risultano entrati in vigore anche venti decreti legislativi.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi, a partire dalla prima Relazione per il 2015, i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento legislativo e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Sono altresì allegate tre tavole riepilogative, la prima contenente l'elenco delle leggi e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo, la seconda il totale degli effetti in termini di competenza finanziaria riferito a tutti i provvedimenti legislativi che recano oneri, la terza il quadro riassuntivo delle modalità di copertura utilizzate da tali provvedimenti.



1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

Numerosi sono gli spunti di riflessione della legislazione del quadrimestre, con delle particolarità per il decreto-legge n. 65, in materia pensionistica, che saranno di seguito sintetizzate, fermo rimanendo il generale rinvio in questo paragrafo alla più ampia illustrazione delle questioni in riferimento alle singole leggi.

Si ricorda che il 30 giugno scorso la Corte è stata auditata dalle Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sui temi della riforma della legge ordinaria di contabilità di Stato, proponendo talune osservazioni metodologiche che trovano puntuale riscontro nell'esame di alcuni dei provvedimenti legislativi del quadrimestre qui considerato.

Una prima considerazione riguarda il fatto che si assiste in linea generale ad un ampio utilizzo della tecnica del limite di spesa. Ciò, come è stato rilevato nel passato, dovrebbe garantire un elevato livello di controllo della finanza pubblica e dell'andamento del singolo provvedimento: è per questi motivi che la legge di contabilità non prescrive l'apposizione di clausole di salvaguardia.

L'osservazione rileva per il fatto che la tecnica del tetto di spesa si pone, sì, in linea con l'evoluzione della contabilità pubblica verso metodiche di controllo *top-down*, come previsto peraltro dalle stesse deleghe presenti nella legge di contabilità (il cui termine è previsto in scadenza alla fine del corrente anno). Esiste probabilmente, a livello metodologico, anche una connessione con l'evoluzione della stessa legge di bilancio - in base alla nuova struttura dell'art. 81 Cost. - verso l'acquisizione di una natura sostanziale, in virtù della quale gli stanziamenti potrebbero assumere la funzione di limite di spesa. Ma ciò nondimeno si tratta di una tecnica che va calibrata con attenzione in considerazione dell'effettivo grado di elasticità della singola linea di spesa: maggiore è il grado di rigidità di quest'ultima e minore è la giustificazione del ricorso a tale meccanismo contabile.

Il caso più evidente, per il quadrimestre in esame, è costituito dalla legge n. 107, riguardante la riforma della scuola, per la parte in cui si fissa, secondo una tecnica che registra precedenti negli ultimi anni, il perimetro finanziario complessivo del fenomeno mediante la indicazione normativa dell'ammontare di risorse messo a disposizione: si tratta di un'indicazione che però difficilmente può svolgere la funzione giuridica del limite di spesa, come diffusamente illustrato di seguito nel dettaglio, proprio per il carattere fortemente rigido degli oneri che si vanno a creare.

La conseguenza è che sono previste clausole di monitoraggio, ispirate peraltro a realismo e prudenza, le quali però, in qualche modo, stemperano la valenza giuridica del tetto di spesa, una volta raggiunto il quale – secondo quanto previsto dalla legge

di contabilità – l'amministrazione non dovrebbe più erogare risorse. Il punto rilevante è dunque che un uso appropriato della tecnica del limite presuppone un effettivo livello di modulabilità dell'onere.

Un corollario di tale osservazione è che emerge con maggior importanza, nei casi di ricorso al tetto di spesa, l'esigenza di una quantificazione la più realistica possibile degli oneri della singola legge e dunque delle risorse messe a disposizione, in quanto, soprattutto in assenza di clausole di salvaguardia effettive ed automatiche, il rischio è che altrimenti debbano ricercarsi mezzi aggiuntivi per far fronte ad oneri che il più delle volte si stanno già producendo, se non vi è la possibilità di modularli in attesa delle ulteriori coperture.

Una seconda considerazione riguarda l'ampio utilizzo di clausole d'invarianza o di neutralità, in molti casi ragionevoli, ma che non appaiono sempre coerenti con le necessità cui far fronte in vista degli adempimenti imposti da una completa applicazione dei vari provvedimenti che prevedono tali clausole. Il caso più rilevante nel quadriennio è costituito dalla legge n. 124, di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, per cui è prevista una generale clausola d'invarianza, salvo che i decreti legislativi non indichino oneri e coperture finanziarie.

In riferimento alle deleghe e ai connessi decreti legislativi, il ricorso generalizzato alle clausole d'invarianza può risolversi dunque in un ampio trasferimento alla successiva sede delegata della fase di costruzione degli effetti contabili della normativa e della relativa sistemazione negli equilibri di finanza pubblica. Un tale andamento, se da un lato appare sostanzialmente in linea con la legge di contabilità, che però prevede tale possibilità solo se non risulti possibile circoscrivere il perimetro finanziario dell'intervento nella sede della legge delega, d'altra canto, in molti casi, rischia di creare una pressione abnorme nella fase successiva della legislazione delegata.

In alcuni casi, come per il d.lgs. n. 80, in materia di lavoro, si assiste peraltro ad una sorta di *sunset legislation* (autoabrogazione) per gli anni successivi, ove non si reperiscano le occorrenti risorse con ulteriori (ovvero altri) decreti legislativi, il che, mentre appare garantista sotto il profilo della tenuta degli effetti finanziari, può

presentare aspetti problematici – di merito – ai fini dell’efficacia nel tempo del sistema dei benefici in questione.

Per quanto concerne le missioni internazionali, si assiste alla riproposizione di deroghe sia ai limiti di spesa che alle normative dell’ordinamento contabile in materia di acquisti e forniture: non si può che ribadire la necessità che, soprattutto a fronte di situazioni che si ripetono ormai regolarmente nel corso del tempo, venga comunque garantita la trasparenza nella gestione delle pubbliche risorse.

Il decreto legge n. 78, in materia di enti territoriali, si segnala, in sintesi - per gli aspetti contabili - sia per la circostanza di riproporre il problema degli utilizzi delle risorse reperite con le modalità del decreto-legge n. 35 del 2013 mediante emissione di debito per far fronte ai crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese (argomento oggetto della sentenza n. 181 della Corte Costituzionale, di cui in seguito), sia in quanto sono previsti oneri o interventi ad opera degli enti territoriali facendo riferimento ai meccanismi del patto di stabilità interno, sia per l’utilizzo a copertura di residui.

Per il primo aspetto è utile anticipare che si tratta di un complesso di interventi che andrebbe valutato da numerosi punti di vista: coerenza delle nuove finalità rispetto a quelle originarie, eventuale scorimento tra esercizi della emissione del debito autorizzato ed effetti delle nuove destinazioni sui saldi di contabilità nazionale.

Molto ampio si appalesa il ricorso agli effetti fiscali indotti a copertura di oneri, soprattutto legati ad assunzioni di personale e ad erogazioni di natura pensionistica: si tratta di una materia delicata, in quanto gli oneri debbono essere sempre presentati al lordo e tradizionalmente si è riservata alla sessione di bilancio la possibilità di considerare automaticamente gli oneri in termini netti. Si tratta di tema che potrebbe essere affrontato nell’ambito della elaborazione della prossima legge ordinaria di contabilità.

Da ultimo, come già accennato, si propongono alcune considerazioni con riferimento all’innovativo complesso normativo di cui al decreto legge n. 65, per la parte in cui sono regolati gli effetti della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale in materia di adeguamenti pensionistici, per ridurre l’impatto finanziario della pronunzia nei limiti consentiti dai saldi approvati. La misura funge infatti da fattore

migliorativo dei nuovi saldi tendenziali peggiorati dalla sentenza, ponendo sulle previsioni di bilancio per l'anno in corso (assestamento) e per gli anni a venire il vincolo di tener conto degli effetti del provvedimento.

Viene in tal modo a concretizzarsi un meccanismo di regolazione degli effetti finanziari della legislazione tale da far riferimento ai quadri in vigore di finanza pubblica, la cui tenuta finisce con lo svolgere la funzione di sostegno finanziario per la sistemazione contabile dei predetti effetti. Si realizza dunque, nel far riferimento a variabili esterne rispetto al dato legislativo, un sistema che induce ad allentare il vincolo di contestualità tra le varie componenti finanziarie del singolo provvedimento, pur trattandosi nella fattispecie di un miglioramento di tendenziali peggiorati: tra l'altro, merita particolare attenzione la verifica circa la coesistenza di un eguale livello di certezza tra le varie componenti delle leggi finanziariamente rilevanti.

E' utile infine far presente che, sulla base delle valutazioni presentate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2015, il Governo ha stimato che quattro provvedimenti del quadrimestre – ossia le leggi nn. 107 (in materia di istruzione), 109 (in materia pensionistica), 125 (riguardante gli enti territoriali) e 132 (riguardante la giustizia) – hanno comportato oneri netti per 2.138 milioni di euro per il 2015 e per poco più di 400 milioni annui per gli esercizi successivi, realizzando così un effetto espansivo, “in termini di aumento di spese e riduzione di prelievo, per circa 5,5 miliardi nel 2015, 8,5 miliardi nel 2016, 9,2 miliardi nel 2017, 11,3 miliardi nel 2018 e 7,6 miliardi nel 2019”, con una copertura per i 3/5 reperita sul lato della spesa. Sempre la Nota di aggiornamento fornisce altresì la disaggregazione per titoli (corrente e conto capitale) degli effetti cumulati di tali provvedimenti per ciascuno degli anni 2015-2019, nonché il relativo dettaglio per sottosettori.

1.3. Giurisprudenza costituzionale

La giurisprudenza costituzionale relativa al periodo considerato affronta rilevanti problematiche quali: A) l'utilizzo di “anticipazioni di liquidità” a fini di copertura a debito di oneri di spesa (sent. n. 181); B) la tenuta degli equilibri della

finanza pubblica delle pubbliche amministrazioni (sentt. nn. 130, 153, 188); C) gli oneri connessi alla spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego (sent. n. 178).

L'osservatorio delle pronunce della Corte costituzionale mira dunque tanto ad evidenziare i profili squisitamente connessi alla copertura degli oneri, quanto a trarre il percorso della giurisprudenza costituzionale sulla via della definizione del più complesso concetto di equilibrio di bilancio.

Particolarmente significativa appare la sentenza n. 181, con la quale si apre la rassegna delle pronunce della Consulta, per due profili entrambi rilevanti, processuale e sostanziale: quanto al primo, la Corte, sulla base della novella introdotta dal DL n. 174 del 2012, ha affermato la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parifica di rendiconti regionali; quanto al secondo, in continuità con quanto affermato nella sentenza n. 40 del 2014, la Consulta conferma l'ampliamento del novero dei parametri evocabili da parte del giudice contabile nella sede del controllo (nel cui ambito va ricondotto il giudizio di parificazione), e cioè non esclusivamente quelli riguardanti *stricto sensu* la copertura finanziaria degli oneri, ma anche quelli posti a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- *La c.d. "copertura a debito" da parte delle Regioni di oneri di spesa per finalità diverse da quelle stabilite dalla legislazione statale in coerenza con l'ordinamento comunitario*

Con la sentenza n. 181 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost. ed in relazione agli artt. 2 e 3 del DL n. 35 del 2013: della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte spesa relativa alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151 – capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 35/2013»; degli artt. 1 e 2 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli

Allegati A) e C) rispettivamente, per la parte spesa UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012», che ha previsto l'incremento delle dotazioni destinate a ridurre il disavanzo di amministrazione, e per la parte spesa UPB DB20151, che ha istituito il capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 35/2013»; delle citate leggi regionali n. 16 e n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'inserimento nel Titolo III della spesa di una posta sterilizzante di pari importo delle somme dello Stato complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata dalla Regione.

La Corte ha preliminarmente ricordato il proprio risalente e costante orientamento, secondo cui la rimettente Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995).

Fino all'entrata in vigore dell'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la parificazione del bilancio era prevista solo per lo Stato e per le autonomie speciali.

Per effetto della richiamata disposizione, ha affermato la Corte, la stessa è oggi estesa alle Regioni a statuto ordinario.

In definitiva, ha concluso sul punto la Corte, non v'è dubbio che la novella del 2012 abbia esteso alle Regioni a statuto ordinario l'istituto della parifica del rendiconto e la conseguente disciplina di carattere processuale e sostanziale. Dal che discende automaticamente l'ammissibilità delle questioni in esame sotto il profilo della legittimazione dell'organo rimettente a sollevarle.

In particolare, sono state ritenute sussistenti, nel caso del procedimento di parifica, tutte le condizioni per le quali la Consulta ha ammesso la possibilità di

sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nell'ambito dell'attività di controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 12/6/2013).

Passando al merito, la Corte ha così ricostruito il quadro normativo di riferimento.

Il Consiglio europeo del 14 marzo 2013, facendo seguito agli orientamenti già espressi nel giugno e nel dicembre del 2012, ha riconosciuto la necessità di porre rimedio al fenomeno dei ritardi crescenti nell'adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni anche attraverso modalità di risanamento differenziate, in modo da utilizzare spazi di flessibilità per azioni di sostegno alla crescita e all'occupazione, pur nel rispetto della necessaria stabilità finanziaria. In sintonia con le linee espresse dal Consiglio europeo, la Commissione europea, con la dichiarazione del 18 marzo 2013, ha sottolineato l'urgenza di una pronta risoluzione del tema dei pagamenti arretrati della pubblica amministrazione e chiarito i termini operativi della nozione di flessibilità. In particolare, la Commissione ha richiamato gli Stati membri al recepimento ed all'applicazione della direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), al fine di porre un freno all'accumulo di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha proposto, inoltre, un piano finanziario idoneo a liquidare i debiti commerciali pregressi, anche in considerazione del fatto che il patto di stabilità e crescita permette di tener conto di alcuni "fattori rilevanti" nella valutazione del disavanzo e del debito (clausola di flessibilità). Il recepimento della direttiva n. 2011/7/UE è avvenuto con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

In questo contesto è stato emanato il DL n. 35 del 2013, il quale ha introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica, per il pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, nel citato decreto-legge sono contenute le misure dirette a consentire il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni di debiti scaduti, con modalità differenti per gli enti locali (art. 1), le Regioni e le Province autonome (art. 2), gli enti del Servizio sanitario nazionale per il tramite delle Regioni (art. 3) e le

amministrazioni statali (art. 5). Si tratta di disposizioni espressamente  «destinate ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento» (art. 6, comma 1).

Pur con alcune differenze rispetto alle tipologie dei debiti oggetto delle misure ed alle procedure, – secondo la Corte – gli strumenti all'uopo previsti sono riconducibili a due fattispecie: l'allentamento del patto di stabilità interno e la concessione di anticipazioni di liquidità. La prima misura, consistente nel riconoscimento di “spazi finanziari”, ossia di importi finanziari che vengono esclusi dal computo del patto di stabilità interno, non rileva nella questione sottoposta all'attenzione della Corte.

La seconda misura attiene alle anticipazioni di liquidità, meccanismi finanziari attraverso i quali – pur rimanendo vietata la loro utilizzazione per la copertura di spese, che non sarebbero consentite dalla nostra Costituzione e dai vincoli europei – viene posto rimedio a gravi deficienze della disponibilità di cassa degli enti interessati dai ritardi.

In particolare, gli artt. 2 e 3 del DL n. 35 del 2013 hanno previsto speciali prescrizioni per i debiti delle Regioni, siano essi debiti contratti direttamente oppure maturati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Tali disposizioni sono state considerate dalla Corte norme inter poste ai fini della perimetrazione degli interventi compatibili con i vincoli derivanti dai parametri costituzionali invocati dal rimettente.

In considerazione della formulazione di dette disposizioni, la Corte ha ritenuto che: a) la premessa del decreto-legge depone a favore della natura di mera anticipazione di cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione che, proprio in ragione della loro appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi; b) la destinazione delle assegnazioni ex DL n. 35 del 2013 al pagamento di residui passivi, cioè di oneri già previsti in bilanci precedenti e, per ciò stesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni costituiscano copertura degli stessi; c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari dell'anticipazione conferma in modo implicito che non si tratta di nuova copertura, dal momento che i debiti dell'amministrazione regionale possono legalmente sorgere solo all'interno di una gestione del bilancio, nel caso di specie temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012.

Alla luce delle esposte premesse, le questioni sollevate dalla Corte dei conti sono state ritenute fondate sia in riferimento all'art. 81 che all'art. 119, sesto comma, Cost.

Infatti, secondo la Corte, nessuna delle due norme interposte consente di utilizzare le anticipazioni di liquidità per migliorare il risultato di amministrazione della Regione. Ciò sia con riguardo all'equilibrio di bilancio, che viene pregiudicato dall'impiego di un prestito per ottenere effetti economico-patrimoniali, sia con riguardo alla natura giuridica dell'operazione, diversa dalla finalità di investimento di cui alla "regola aurea" codificata nel richiamato art. 119, sesto comma, Cost..

In altre parole, il Legislatore regionale, secondo la Corte costituzionale, ha contemporaneamente: a) alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità; b) omesso di impiegare le somme per l'adempimento degli obblighi pregressi, siano essi quelli previsti dall'art. 2 o dall'art. 3 del DL n. 35 del 2013 (in tema di squilibrio di bilancio originato da situazioni debitorie provocate dall'inerzia e dai ritardi del legislatore regionale, si veda la sentenza 250 del 2013); c) utilizzato per spese di competenza dell'esercizio 2013 l'anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in contrasto con la "regola aurea" di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. (sentenze n. 188 del 2014 e n. 425 del 2004).

- *Gli interventi dello Stato sugli enti territoriali per il governo e la tenuta degli equilibri della finanza pubblica*

Con la sentenza n. 130 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2014 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la spesa da essa prevista non rientrava – *ratione temporis* – nel novero di quelle che, in base alla normativa statale, potevano non essere computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Secondo la Corte, l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, nel testo in vigore nel momento in cui è stata emanata la legge regionale impugnata, non consentiva alle Regioni di sottrarre, dall'ammontare delle spese che devono essere